ACCORDO DECENTRATO
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ATENEO

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679);
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza da parte del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
VISTA la L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
VISTO il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
VISTE le peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici in cui si svolgono le attività istituzionali dell'Ateneo;
VISTA l'esigenza di dotarsi di sistemi atti a garantire una maggiore attenzione alla tutela del patrimonio dell'Ateneo e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza;
VISTA la necessità di procedere alla emanazione di un Regolamento in materia di videosorveglianza, al fine di disciplinare il funzionamento dei sistemi di videocamera installati in prossimità degli accessi e all'interno degli spazi dell'Università degli Studi dell'Insubria nonché il trattamento dei dati personali registrati con tali sistemi;
CONSIDERATO che nell'incontro sindacale del 7 giugno 2019 è stata data preventiva informazione dell'intento di procedere all'installazione di telecamere di videosorveglianza.

Tutto ciò premesso e considerato

In data 6 novembre 2019 alle ore 12.00 presso la Sala del Consiglio di Via Ravasi, 2 a Varese, la **Delegazione trattante di Parte Pubblica** dell'Università degli studi dell'Insubria, composta dalle seguenti persone:

Rettore
(Prof. Angelo Tagliabue) _____

Direttore Generale
(Dott. Marco Cavallotti) _____

e la Delegazione di Parte Sindacale:
Per le RSU

Andriani Anna Maria _____

Mazzucchi Roberta _____

Azimonti Paolo _____

Colombo Gianni _____

Mosconi Sonia _____

ASSENTE

Bolognese Fabrizio

Per le Organizzazioni Sindacali

Per la CISL FSUR
Sig. Angelo Vicini

Per la FLC/CGIL
Sig. Giampietro Santinelli

Per la Fed. UIL SCUOLA RUA
Sig. Naldi Fabio

Per la Fed. UIL SCUOLA RUA
Sig. Roberto Gambillara

Per la Fed. FGU GILDA-UNAMS
Sig. Bolognese Fabrizio

ASSENTE

Sottoscrivono il presente Accordo decentrato per la Videosorveglianza in Ateneo.

L'Università degli Studi dell'Insubria, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla tutela del patrimonio dell'Ateneo e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, intende dotarsi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, di sistemi di videosorveglianza nei diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali: in prossimità degli accessi e all'interno delle strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia integralmente al Regolamento e alle norme in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), nonché alla L. 300/1970 e al D.lgs. 81/ 2008 e al Regolamento (UE) n. 2016/679.
L' installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Università risponde alle seguenti finalità, determinate, esplicite e legittime:

a) tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo;
b) sicurezza e incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari.

Si provvederà inoltre alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati. Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate dovesse derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Ateneo adotterà le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, sottoponendo in via preventiva il progetto di installazione dei sistemi alle rappresentanze sindacali aziendali.